



N.R.G. 21684/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 21684/2022

Massimo [REDACTED] C.F. [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione dall'avv. Pierluigi Telese

ATTORE

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] S.p.A. C.F. e P. IVA: [REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.* e, per esso, del suo procuratore speciale, avv. [REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: ripetizione costi estinzione anticipata di finanziamento.

Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 25 ottobre 2024.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2022 [REDACTED] Piccirillo, riassumendo un giudizio originariamente instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli, evocava in giudizio la [REDACTED] S.p.A. per sentirla condannare al rimborso, secondo il metodo "*pro rata temporis*", dei costi del credito, pari a complessivi euro 884,66, oltre agli interessi legali, versati e non goduti in ragione della estinzione anticipata dei contratti di mutuo n. 20017201 e n. 20017209.

A sostegno della domanda l'attore riferiva: - di aver stipulato in data 16 giugno 2016 con la [REDACTED] s.p.a. il contratto di mutuo n. 20017201, rimborsabile mediante

cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile per l'importo complessivo lordo di € 30.000,00 da restituire in n. 120 rate mensili da € 250,00 ciascuna, e il contratto di mutuo n. 20017209 per il capitale complessivo lordo di € 26.400,00 da restituire a mezzo mandato irrevocabile a trattenere n. 120 rate da € 220,00 dalla retribuzione mensile; - di avere corrisposto anticipatamente, alla stipula dei suddetti contratti, per commissioni di istruttoria e per provvigioni all'intermediario del credito, la complessiva somma di € 4.149,60, oltre interessi (di cui € 2.490,00 corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto n. 20017201 ed € 1.659,60 corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto n. 20017209); - di aver estinto anticipatamente i contratti allo scadere della quarantanovesima rata senza che gli fossero restituiti tutti i costi del credito, anticipatamente corrisposti e non maturati in ragione della anticipata estinzione del contratto, come previsto dall'art. 125 sexies TUB.

Deducendo la violazione dell'art. 125 sexies TUB come modificato dal D.Lgs 141/2010 l'attore concludeva assumendo la sussistenza, nella specie, del diritto alla ripetizione di tutti i costi del finanziamento sostenuti, secondo il criterio proporzionale, senza distinzione tra spese *up-front* e spese *recurring*, dopo aver accertato e dichiarato la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la non rimborsabilità dei costi del credito non maturati, in caso di estinzione anticipata del rapporto contrattuale, per contrarietà a norme imperative e per violazione dell'art. 33, co. 1, d.lgs. 206/2005.

Chiedeva infine la condanna della società convenuta al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché al pagamento delle spese di mediazione.

Resisteva l'istituto di credito convenuto, insistendo per il rigetto delle domande attoree.

In particolare, la [REDACTED] s.p.a. deduceva di aver già provveduto, mediante abbuono sulla somma residua, alla restituzione non solo delle somme afferenti ai servizi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento (cd. costi *recurring*) ma anche dei costi *up-front* pretesi in restituzione, secondo il diverso criterio della curva degli interessi, così come si evinceva dall'esame del conteggio estintivo, da cui risultava che la Banca aveva detratto dall'importo complessivo richiesto per il contratto n. 20017201, l'importo di € 113,17 a titolo di commissioni di istruttoria ed € 826,24 a titolo di provvigioni all'intermediario, e dall'importo complessivo richiesto per il contratto n. 20017209, l'importo di € 114,09 a titolo di commissioni di istruttoria ed € 517,02 a titolo di provvigioni all'intermediario.



La convenuta, inoltre, evidenziava che i contratti di finanziamento oggetto di causa, nel disciplinare agli artt 3 e 11, rispettivamente, i costi del credito e l'estinzione anticipata, facevano espresso rinvio ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato "Modulo d'informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che distinguevano tra i costi *recurring*, ripetibili in caso di estinzione anticipata, e i costi *up front*, al contrario non rimborsabili; tra questi ultimi, in particolare, erano espressamente annoverati i costi d'intermediazione e le provvigioni all'intermediario del credito.

Asseriva, pertanto, che la richiamata disciplina contrattuale, pienamente conforme al dettato di cui all'art. 125 *sexies* tub ed in linea con gli orientamenti della Banca d'Italia, imponeva all'intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, il rimborso dei soli costi *recurring* e non anche di quelli *upfront*, quali, appunto, i costi d'intermediazione e le provvigioni dell'intermediario del credito.

In ordine alla validità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento, infine, la convenuta sottolineava come i contratti fossero stati sottoscritti dall'attore e le clausole specificamente approvate.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.

All'udienza del 25 ottobre 2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, all'esito della precisazione delle conclusioni, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 con decorrenza dal successivo 30 ottobre.

Si osservi in diritto.

1. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

1.1. Appare preliminare analizzare, in termini generali, la sussistenza del diritto del consumatore alla restituzione delle voci commissionali corrisposti all'istituto finanziatore in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo.

La disciplina di riferimento va rinvenuta nel Titolo VI, Capo II del d.lgs. 385/1993 (t.u.b.) e, in particolare, nel principio di equa riduzione del costo del finanziamento, riconosciuto in capo ai consumatori dalle norme del t.u.b., già prima della novella intervenuta nel 2010 che ha introdotto l'art. 125 *sexies*.

Infatti, già l'art. 125, comma 2, t.u.b., disponeva che *"Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"*.

Le disposizioni attuative della suddetta norma, contenute nella Delibera CICR 8 luglio 1992, all'art. 3, comma 1, prevedevano che *“Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'un per cento del capitale residuo”*.

Con il decreto legislativo del 13 agosto 2010 n.141 è stato introdotto l'art. 125-sexies t.u.b. e abrogato il precedente 125, co.2.

Il nuovo 125-sexies t.u.b., *ratione temporis* applicabile alla fattispecie (i contratti in esame, infatti, sono stati stipulati nel 2016), testualmente dispone: *“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.”*

Rispetto al previgente quadro normativo, dunque, la disposizione di cui all'art. 125-sexies t.u.b., appare confermativa del principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente.

In giurisprudenza la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del mutuo aveva determinato, da un lato, la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del mutuante ormai priva della necessaria giustificazione causale; dall'altro, la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono stati ritenuti di regola rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote.

Il quadro sopra delineato è mutato a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia, con la "*sentenza Lexitor*", emessa in data 11.9.2019, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata.

Con la sentenza citata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 par. 1 della dir. UE 2008/48 (il consumatore "*ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, tale riduzione consistente negli interessi e nei costi per la durata residua del contratto*"), ha statuito che tale norma debba essere interpretata nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*" a prescindere dalla distinzione tra costi *upfront* o *recurring*.

In particolare, il giudice del rinvio aveva chiesto se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riguardasse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e, ritenendo che tale articolo dovesse essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito include i costi che non dipendono dalla durata del contratto, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: "*Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione*".

La Corte di Giustizia, investita della questione, ha evidenziato innanzitutto che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Il "costo totale del credito", ai sensi dell'articolo 3, lettera g), di detta direttiva è definito come l'insieme di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

Secondo la Corte l'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non consentiva di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione.

Tuttavia, conformemente a una consolidata giurisprudenza della Corte medesima, la stessa ha affermato che la disposizione va interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Per quanto riguarda il contesto, la sentenza in esame ha avuto modo di precisare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, *"in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"* e che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *"equa riduzione"* quella, più precisa, di *"riduzione del costo totale del credito"* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *"gli interessi e i costi"*.

Con specifico riferimento all'obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, poi, esso, come ribadito da consolidata giurisprudenza della Corte, era quello di garantire un'elevata protezione del consumatore, fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione.

E proprio al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Deriva da quanto detto che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto. E ciò, ove si consideri che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca.

Inoltre, come osservato dalla Corte, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

A fronte di tale intervento della Corte europea, la Banca di Italia, con comunicazione 4 dicembre 2019, ha affermato che *"con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (ivi compresi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione) in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. (omissis) Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, (che è quello del presente giudizio) gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata (cc.dd. upfront) la Banca di Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio lineare oppure costo ammortizzato)..."*

Tanto premesso, esclusa l'efficacia orizzontale della direttiva, così come interpretata dalla CGUE, si ritiene, tuttavia, che la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non (correttamente) recepite non possa esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive onde cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 TFUE, relativo all'obbligo di interpretazione conforme.

In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme rappresenta un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di *"adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione"* (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di

quest'obbligo sono "tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (cfr. Corte di Giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83 Von Colson e Kamann).

È vero che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione *contra legem* ma nel presente giudizio è evidente che tra le varie interpretazioni della norma ne esiste una compatibile, ove la direttiva prevede la riduzione *"che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, mentre la norma interna si riferisce, con espressione omnicomprensiva, a una riduzione del *"costo complessivo del credito"*.

Appena aggiungendo che al punto 26 della sentenza, la Corte di giustizia ha espressamente invitato a operare un'interpretazione coerente con gli obiettivi della direttiva, come sopra descritti, senza fermarsi ad una interpretazione letterale.

Nè, infine, può attribuirsi rilievo al fine di escludere l'applicabilità della sentenza in commento al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione dei contratti oggetto di giudizio. Al riguardo basta osservare che le pronunce della Corte hanno effetto retroattivo (in quanto dichiarative o di interpretazione autentica) e, inoltre, è solo la Corte di Giustizia, nel rendere le proprie decisioni, a potere eventualmente determinare, in funzione del principio di certezza del diritto, in maniera più limitata gli effetti delle proprie pronunzie in maniera tale da attribuire alle stesse efficacia *ex nunc*.

È opportuno, inoltre, menzionare che l'art. 125-sexies è stato oggetto nel 2021 di un emendamento contenuto nella legge di conversione del D.L. Sostegni bis, il quale, pur recependo i principi della sentenza Lexitor, ne aveva limitato l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della predetta legge (25 luglio 2021).

L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25, aveva stabilito, infatti, che *"l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti*

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

E dunque, se nessun dubbio si poneva sull'interpretazione della novella nella parte in cui riteneva applicabile *"le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993"* posto che, come già visto *supra*, la disposizione di cui all'art. 125 sexies andava interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, più problematica si poneva, invece, l'analisi della disposizione in cui riteneva applicabili *"le norme secondarie"* per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.

Invero, l'estrema genericità del rinvio, operato non già a norme secondarie specificamente individuate ma, genericamente, a quelle contenute nelle *"disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"* rendeva impossibile, secondo alcuni commentatori della norma, un'interpretazione dell'art 125 sexies, comma 1 tub, nella sua formulazione originaria, conforme al diritto dell' Unione Europea, di talché doveva ammettersi per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 la ripetibilità dei soli costi *recurring* non maturati.

Tale tesi non ha trovato adesione né in questo Tribunale né, successivamente, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 11- octies, comma 2, del DL n 73/2021 promosso dal Tribunale di Torino, I sez. civ., con ordinanza del 2 novembre 2021, per asserita violazione degli artt 3,11 e 117, comma 1 Cost. e dell' art 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Lexitor. In particolare, secondo l'ordinanza di rimessione alla Corte, la disposizione de quo avrebbe violato il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE ed avrebbe realizzato un'irragionevole disparità di trattamento tra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021.

La Corte Costituzionale, dirimendo ogni contrasto, si è pronunciata nella sentenza n.263 del 2022, dichiarando l'incostituzionalità dell'art 11 octies, comma 2, del DL n.73/2021 (convertito, con modificazioni, nella L n 106/2021) limitatamente alle parole *" e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"* ovvero nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE (d.Lgs. n.141/2010) ma prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 106/2021.



In tale pronuncia, la Corte ha preso le mosse dagli artt 16 e 22, paragrafo 1, della citata direttiva comunitaria, evidenziando i principi in essa contenuti: - Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento gli obblighi che gli derivano da un contratto di credito. In tal caso avrà diritto alla riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto; - Gli Stati membri non possono introdurre nei propri ordinamenti disposizioni diverse da quelle contenute nella citata direttiva.

Secondo la Corte , nonostante il recepimento della disciplina del rimborso anticipato nell'art 125 sexies tub, a fronte della distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*, sono emerse nella realtà condotte abusive nella qualificazione e nell'imputazione dei costi, avallate da norme secondarie della Banca d'Italia. Prassi, questa, che si è arrestata con l'interpretazione dell'art 16 ad opera della CGUE ,nella sentenza Lexitor, orientata ad un'elevata tutela del consumatore.

Premettendo ciò, la Corte Costituzionale ha così statuito che solo la Corte di Giustizia Europea può decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce, sicché gli Stati non possono modulare temporalmente gli effetti delle interpretazioni di norme comunitarie rese dalla CGUE.

Nell'art 11 octies, comma 2, del DL n.73/2021, la Corte ha ravvisato, per l'appunto, una palese limitazione di detta interpretazione, cristallizzando il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art 125 sexies, comma 1, tub in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor e così violando i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Dunque, per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale, non può più dubitarsi del fatto che, la riduzione dei costi di un finanziamento estinti anticipatamente riguardi sia i *costi up-front* che *recurring* dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021. Né si ritengono applicabili alla fattispecie in esame (relativa a finanziamenti con cessione del quinto) i principi di cui alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 9/02/2023 C-555/21, in quanto riferiti alla diversa fattispecie di estinzione anticipata di mutuo ipotecario al consumatore, caratterizzata dal conseguente necessario "approccio differenziato" in virtù della specificità di tali contratti (cfr. ex multis Tribunale di Napoli sentenza n. 5954/2024 del 10.06.2024).

Da ultimo è intervenuto il d.l. 104/2023 (conv. Legge n. 136 del 09/10/2023), il quale pare avere fugato ogni residuo dubbio applicativo ed interpretativo rispetto al diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi del credito in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di credito personale al consumo. L'art. 27, che sostituisce il c. 2 dell'art. 11 octies del d.l. 73/2021 (giudicato parzialmente incostituzionale) oggi dispone che "All'articolo 11 -octies , comma

2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.

Dalle riflessioni fin qui svolte, ne deriva che qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione del diritto a un'equa riduzione del costo totale del credito è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, e quindi nulla (cfr. Corte Cass sentenza n. 25977/2023 del 06.09.2023).

Ne consegue che i contratti di finanziamento in questione, nel prevedere, all'art. 11 delle condizioni generali di ciascun contratto e all'art. 4 del modulo recante le informazioni europee di base sul credito ai consumatori (cd. Secci), la non rimborsabilità di alcuno dei costi riconosciuti all'atto dell'erogazione – ed, in particolare la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria (lett. a) e delle provvigioni all'intermediario del credito (lett. b) - si espongono senz'altro alla declaratoria di nullità per vessatorietà manifesta, producendo un effetto opposto a quello di consentire *“una riduzione del costo complessivo del credito”* avuto di mira dal menzionato art. 125 sexies t.u.b.

Pertanto, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti ed in applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b., si ritiene che all'attore spetti il rimborso della quota non maturata delle commissioni nella parte in cui questi non fossero ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata dei mutui oggetto di causa.

1.2. Accertato, dunque, nei termini che precedono il diritto dell'attore alla restituzione della quota parte di tutti gli oneri e le commissioni connessi all'erogazione del credito in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti, va adesso trattata l'eccezione con cui l'istituto di credito ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla restituzione dei costi di intermediazione in quanto gli stessi sarebbero stati incamerati dall'agente/mediatore.

1.2.1. Preliminarmente osserva il Tribunale che tale eccezione, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è da ritenersi tempestiva, afferendo la stessa alla carenza di titolarità passiva del rapporto.

Difatti la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 co. 2 c.p.c.; pertanto la questione, non risolvendosi in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice (cfr. Corte di Appello di Napoli sentenza n. 3222 del 23/09/2020, cfr. Cass. SS.UU., 2951/2016; Cass. 8758/2016; Cass. 943/2017; Cass. 11744/2018; Cass. n. 22525/18).

1.2.2. Ciò posto, deve osservarsi che il rapporto tra l'istituto di credito convenuto e l'intermediario va qualificato in termini di mandato.

A ben vedere, infatti, nel rapporto di mediazione creditizia è apprezzabile un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata.

Ne discende pertanto l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1387 ss. c.c.

In particolare, poichè ai sensi dell'art. 1388 c.c. *"il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato...produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato"*, una volta risolto (in questo caso per estinzione anticipata) il contratto concluso tra mutuatario e mandatario, è al mandante che deve chiedere l'adempimento degli obblighi nascenti dal negozio (quale quello restitutorio) colui il quale ha contratto con il mandatario, non restando il contraente in nome altrui vincolato verso l'altro contraente dagli obblighi assunti. Ciò prescinde, ovviamente, da eventuali azioni di regresso che la odierna convenuta potrà esercitare nei confronti della propria mandataria.

1.3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in definitiva, va riconosciuto il diritto dell'attore alla restituzione della quota parte di tutti gli oneri e le commissioni connessi all'erogazione del credito, ad esclusione di imposte e tasse.

Quanto ai criteri di calcolo del rimborso dei costi, il Tribunale ritiene corretto quello del cd. *pro rata temporis*, di matrice giurisprudenziale, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle voci di costo viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013, cit.).

È da osservare infatti che il criterio *pro rata temporis* si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello della “*curva degli interessi*”, di cui pretende l'applicazione la banca convenuta.

Sebbene la CGUE nella sentenza “Lexitor” non abbia indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, ciò non di meno si ritiene che in base alla *ratio* della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato contraente debole), e alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.

La CGUE, invero, pur non procedendo a un'assimilazione concettuale dei costi *up front* e dei costi *recurring*, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità, ha, ciò non di meno, valutato l'obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione, addivenendo perciò, unitamente a tutte le altre considerazioni poste a base della interpretazione dell'art.16 della Direttiva, alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), debbano essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte, attraverso la propria opzione ermeneutica dell'art.16 della Direttiva 2008/48/CE, ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità.

Anche quella parte degli interpreti che ritiene che il criterio di competenza economica (*alias, pro rata temporis*) non sarebbe compatibile rispetto ai costi istantanei, proprio a causa della loro diversa tipologia, non nega che esso, alla luce del mutato quadro giuridico di riferimento, è ancora il “più logico” con riguardo ai costi ricorrenti, essendo di più facile comprensione per il consumatore.

Difatti il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, come quello del *pro rata temporis*, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento.



In definitiva, l'applicazione di un unico criterio facilita l'intellegibilità delle condizioni contrattuali in aderenza alle finalità della direttiva comunitaria, apparendo così opportuno intendere la natura unitaria del costo non solo ai fini della loro corresponsione, ma anche dei criteri di calcolo.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la disciplina della retrocessione secondo il criterio *pro rata temporis* risulta salvaguardata anche sul piano della interpretazione e ricostruzione dei modelli "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" prodotti in giudizio che, prevedendo espressamente al punto 4 che "il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", fanno un esplicito richiamo al criterio proporzionale. Richiamo, peraltro, ulteriormente ribadito in seguito, ove viene espressamente stabilito, anche rispetto alle spese di incasso quote, l'applicazione, ai fini del rimborso, del criterio *pro rata temporis*.

Ne consegue che sotto tutti i punti di vista è corretto il criterio del *pro rata temporis* invocato da parte attrice: è più favorevole al consumatore e, dunque, più aderente allo spirito della *Lexitor*, oltre ad essere il criterio espressamente indicato dagli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.

Ciò posto, dagli atti risulta che l'attore ha versato: - al momento della stipula del contratto n. 20017201, la somma complessiva di € 2.490,00 (di cui € 2.190,00 per provvigioni all'intermediario del credito ed € 300,00 per commissioni di istruttoria, cfr. punto b. del modulo cd SECCI, alleg. 3 in produzione parte convenuta); - al momento della stipula del contratto n. 20017209 la somma complessiva di € 1.659,60 (di cui € 1.359,60 per provvigioni all'intermediario del credito ed € 300,00 per commissioni di istruttoria, cfr. punto b. del modulo cd SECCI, alleg. 8 in produzione parte convenuta).

Ne consegue che il [REDACTED] ha diritto alla restituzione dei seguenti importi: € 1.295,75 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito (€ 2.190,00/120 x 71) in relazione al contratto n. 20017201; € 177,50 a titolo di commissioni di istruttoria (€ 300,00/120 x 71) in relazione al contratto n. 20017201; € 804,43 a titolo di provvigioni all'intermediario del credito (€ 1.359,60 /120 x 71) in relazione al contratto n. 20017209; € 177,50 a titolo di commissioni di istruttoria (€ 300,00/120 x 71) in relazione al contratto n. 20017209.

Per un totale parziale, al netto di quanto già abbuonato in sede di estinzione anticipata, di € 884,66 (€ 2.455,18 – € 1.570,52).

Difatti, in sede di estinzione anticipata la [REDACTED] s.p.a. ha provveduto, mediante abbuono sulla somma residua, alla restituzione dei costi di cui si chiede la restituzione,

secondo il diverso criterio, meno favorevole per il consumatore, della curva degli interessi, per un ammontare complessivo di € 1.570,52.

Ed invero, come emerge dai conteggi estintivi, la Banca ha detratto dall'importo complessivo richiesto per il contratto n. 20017201, l'importo di € 113,17 a titolo di commissioni di istruttoria ed € 826,24 a titolo di provvigioni all'intermediario, e dall'importo complessivo richiesto per il contratto n. 20017209, l'importo di € 114,09 a titolo di commissioni di istruttoria ed € 517,02 a titolo di provvigioni all'intermediario(cfr. alleg. 6 e 11 in produzione parte convenuta).

In definitiva, al [REDACTED] va riconosciuto l'importo di € 884,66, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.

2. Tenuto conto del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.

2.1. Va, poi, rigettata la richiesta formulata dalla parte attrice di rimborso dei costi e delle spese legali relativi all'intrapresa procedura di mediazione.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che le spese sostenute dalla parte vittoriosa per l'attivazione del tentativo obbligatorio di mediazione siano dalla medesima astrattamente recuperabili. Trova, infatti, applicazione il principio di causalità per cui le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dalla parte vittoriosa, in quanto esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate secondo il principio della soccombenza (cfr. *ex multis* Tribunale di Lecce, 18.10.2023, sentenza n. 2805, Tribunale di Livorno sentenza n. 1032/2024; Tribunale di Ancona sentenza n. 697/2024; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2165/2024; Corte d'Appello Roma n. 4723/2024; Tribunale di Napoli ordinanza del 12.04.2024).

La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente chiarito che le spese di mediazione sono da ritenersi assimilate alle spese del processo (cfr. in motivazione, Cass. n. 32306/2023 <<" *le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)*". Tale principio trova, peraltro, conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, "rubricato "spese processuali", laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto

all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio>>).

Pertanto, proprio perchè assimilate alle spese del processo, le spese di mediazione possono essere rifeuse solo ove risulti adeguatamente provato il relativo esborso.

Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha sì documentato l'espletamento della procedura di mediazione ma non ha chiaramente specificato quali spese siano state sostenute e, soprattutto, non ne ha documentato l'esborso.

2.2. Infine, deve ritenersi che, nella specie, sussistano i presupposti per applicare a carico della banca convenuta, così come richiesto dall'attore, la sanzione prevista dall'art. 12 *bis* d. lgs. 28/10, della condanna al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

A tal fine, deve osservarsi che tale sanzione va disposta dal Giudice nei confronti della parte che *"non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo"*.

Nel caso in esame, come emerge dalla copia del verbale di mediazione, la [REDACTED] s.p.a. non ha partecipato al procedimento di mediazione e nessun giustificato motivo è stato fornito da tale parte della sua mancata partecipazione, asserendo soltanto, nel contesto della comunicazione del 02 aprile 2021, la conformità dei conteggi estintivi alla normativa applicabile *ratione temporis* (cfr. verbale negativo di mediazione e comunicazione del 02.04.2021, in produzione parte attrice).

Tale circostanza non costituisce giusto motivo per esonerare l'odierna convenuta dall'onere di partecipare al tentativo di mediazione, per cui la [REDACTED] va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 21684/2022, così provvede:

- A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di **€ 884,66**, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- B) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- C) Dà atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 12 *bis* d.lgs. 28/2010 per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.



Così deciso in Napoli il 18 febbraio 2025.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi